





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport
Ufficio per lo Sport

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0006520 P-
del 04/03/2013



7639149



Alla Legione Carabinieri Piemonte
 e Valle D'Aosta
 Stazione di Sestriere
 Via Cesana
 10058 - Sestriere (TO)
 [Rife nota nr. 83/1-3 del 7.03.2012]

e, per conoscenza:

Al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci
 Via Statale per Fanano, n.9
 41029 - SESTOLA (MO)

Oggetto: D.lgs 206/2007 - Adempimenti per l'esercizio della prestazione temporanea della professione di maestro di sci.

Con riferimento all'oggetto, si osserva quanto segue.

1. Come noto, il d.lgs 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, disciplina il riconoscimento, ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate e del loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati dell'U.E. Esso si applica ai cittadini degli Stati membri che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la qualifica professionale.
 Ai cittadini extraeuropei che desiderano esercitare nel territorio italiano un'attività professionale, si applica l'art. 49 del D.P.R. 394/1999 cui, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il predetto d.lgs 206/2007 opera un espresso riferimento.

2. Per quanto riguarda l'esercizio temporaneo e occasionale da parte di cittadini di altri Stati membri, l'art. 10 del d.lgs. 206/2007 dispone: *"il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione"*.

Il successivo articolo 11 stabilisce che, nel caso di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza, l'Autorità competente può comunicare al prestatore *"che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero l'esito del controllo o, ancora, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva che, in ogni caso, dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa (comma 3). In mancanza di determinazioni da parte dell'Autorità competente entro il suddetto termine, la prestazione di servizi può essere effettuata"* (comma 5). La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per mancanza della qualifica professionale del prestatore (comma 2).

3. Alla luce di quanto sopra richiamato, si osserva che:
- a) la formulazione attuale della norma consente al maestro di sci europeo o extraeuropeo che, per la prima volta, si sposta in Italia per prestare la propria attività professionale, di inviare la dichiarazione preventiva con *"qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione"*. La sola ricevuta d'invio della comunicazione è, pertanto, da considerarsi sufficiente per attestare la regolarità della trasmissione dell'istanza;
 - b) la sola comunicazione non consente l'immediato esercizio della prestazione, tenuto conto che l'Autorità competente può, entro un mese dalla ricezione della dichiarazione preventiva: (1) accogliere l'istanza, informando il prestatore che l'attività può essere esercitata senza ulteriori verifiche; (2) disporre un'integrazione istruttoria ovvero sottoporre il richiedente ad

una misura compensativa in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali; (3) rigettare l'istanza;

c) l'art. 11 del decreto 206/2007, in attuazione dei principi della libera circolazione delle persone e di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, consente, in ogni caso, al richiedente di effettuare comunque la prestazione nel caso di silenzio-assenso, decorsi 30 giorni dalla data in cui l'Autorità competente ha ricevuto la comunicazione.

4. Al riguardo, si osserva che il maestro di sci che non trasmetta la prescritta comunicazione incorre, sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 81/1991, nel reato di cui all'art. 348 c.p.. La condotta di colui che, per lo svolgimento della attività professionale già esercitata nel Paese d'origine, non presenti in Italia la dichiarazione preventiva all'Autorità competente chiamata ad accertare la regolarità della domanda e della allegata documentazione e a svolgere le necessarie verifiche preliminari attestanti il possesso da parte del prestatore del titolo professionale, integra pertanto il reato di esercizio abusivo della professione (ex plurimis, Cass. sentenza n. 5672/1997 e sentenza n. 46067/2007). Tale condotta può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ove prevista dalla normativa regionale di riferimento.

5. Si evidenzia altresì che, nel corso dello scorso anno, è stato elaborato a livello europeo un Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding), promosso dalla Commissione Europea per il rilascio di tessere professionali di maestri di sci nell'ambito della direttiva 2005/36/CE. L'Italia ha aderito al predetto Protocollo, con eccezione dei territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il progetto pilota, valido dal 15 settembre 2012 al 30 giugno 2013, è stato sottoscritto dalle Autorità competenti degli Stati membri, dalle Associazioni di categoria dei maestri di sci, dai colleghi professionali e dalle federazioni di appartenenza. Il rilascio della prevista tessera professionale pilota presuppone che:

a) il richiedente sia maestro di sci al massimo livello nello Stato di appartenenza;

b) abbia superato l'Eurotest;

c) abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza attraverso l'Eurosecurità;

d) abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado più elevato di qualifica di maestro di sci professionale conseguito nello Stato di appartenenza.

La tessera consente al possessore di beneficiare di un riconoscimento automatico della propria qualifica all'interno degli Stati aderenti al Protocollo.

6. Alla luce di quanto sopra, in caso di prestazione temporanea della professione in Italia, pur essendo sempre necessario presentare la dichiarazione preventiva, così come disposto dal D.Lgs. 206/2007, per i maestri di sci titolari della tessera pilota non occorrerà attendere il termine della istruttoria da parte dello scrivente Ufficio. Diversamente, i soggetti sprovvisti della suddetta tessera dovranno far pervenire all'Ufficio la prescritta dichiarazione preventiva, corredata dalla documentazione richiesta, per le determinazioni di competenza.

Pertanto, in sede di controllo:

- a) il maestro di sci titolare della tessera professionale con "bollino" MOU, è tenuto ad esibire sia tale documento che la dichiarazione preventiva, con la relativa ricevuta di invio all'Ufficio per lo Sport;
 - b) il maestro di sci sprovvisto della tessera, dovrà esibire la dichiarazione preventiva, nonché la determinazione positiva dello scrivente Ufficio, salvo i casi di silenzio assenso. In difetto, il soggetto stabilito all'estero non può ritenersi abilitato all'esercizio della professione in Italia e, conseguentemente, sarebbe responsabile ex art. 348 c.p..
7. Al fine di accertare i casi di silenzio-assenso, nonché di verificare quelli di rigetto delle istanze, potrà essere consultato, in tempo reale, il sito www.sportgoverno.it, sezione "maestri di sci", richiedendo a questo Ufficio le credenziali di accesso.
 8. Per completezza documentale, si allega copia del "Protocollo d'Intesa", nonché l'elenco dei titoli professionali di maestro di sci ritenuti equivalenti al titolo conseguito in Italia, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/1991.
 9. Per ulteriori esigenze, si comunica che è stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica: maestridisci_ufficiosport@governo.it.

Il Coordinatore dell'Ufficio
Dr. Giovanni Panebianco

